

## **PROPOSTA DI LEGGE N. 99**

presentata dai consiglieri

Codega, Cremaschi, Zecchinon, Agnola, Bagatin, Boem, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Liva, Marsilio,  
Martines, Moretti, Rotelli, Travanut, Ukmar, Pustetto, Paviotti, Lauri, Gratton

il 9 giugno 2015

<<Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati>>

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il problema della immigrazione costituisce una delle questioni principali della società dei nostri giorni. Il fenomeno impatta a diversi livelli nelle nostre comunità: quello sociale innanzitutto, ma anche a livello culturale, sanitario ed economico. La presenza degli immigrati nel nostro Paese, giunti a diverse ondate negli ultimi trent'anni, costituisce ormai un dato consolidato nella struttura demografica italiana. I governi sono intervenuti in diversi momenti a legiferare per assicurare una "governance" ordinata del fenomeno e arginare tensioni e contrapposizioni.

Punto di riferimento normativo fondamentale è tuttora il Decreto Legislativo n. 286/1998 che disciplina il fenomeno e detta le regole sulla condizione dello straniero. Così come nel panorama europeo ormai numerosi sono gli interventi e i Pronunciamenti sul tema, a partire dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 24 luglio 1954, fino al Trattato sulla Comunità Europea e alla Direttiva 2003/109/CE. Un quadro normativo ormai consolidato che definisce diritti, doveri, condizioni di accesso al lavoro e alle prestazioni sociali dei cittadini provenienti da Paesi Terzi.

Negli ultimi mesi al problema "immigrazione" si è aggiunto e spesso sovrapposta la questione "profughi". Una trattazione disinvolta di questa emergenza, soprattutto da parte dei media, ha creato non poca confusione e ha contribuito a gettare un allarme sull'intera questione della immigrazione, allarme che non ha motivo di esistere.

La Proposta di Legge che presentiamo intende normare le relazioni, i rapporti, le opportunità culturali e sociali dei cittadini stranieri immigrati presenti nel nostro territorio al fine di garantire una loro integrazione con e nelle nostre comunità. Un'integrazione che è sinonimo di sicurezza sociale per loro come per i cittadini italiani. Come è noto, già nel 2005 questo Consiglio promulgò una legge in proposito, legge che l'amministrazione successiva ritenne di dover abrogare. Ne seguirono anni di norme e di disposizioni, soprattutto in riferimento all'accesso al welfare, di discussa legittimità. Tanto è vero che molte di quelle disposizioni vennero censurate dal Governo prima e dalla Corte costituzionale poi. Fu pertanto necessario abrogarle o modificarle. Nel frattempo andò consolidandosi, su diverse tematiche, un intervento di tipo amministrativo articolato, il Programma annuale, che di fatto garantiva interventi significativi per il governo del fenomeno.

Noi crediamo sia giunto il momento di intervenire in maniera organica con la proposta di una legge che copra l'intero settore. Stiamo parlando della vita di 108 mila persone che abitano e vivono nel nostro territorio e che evidenziano esigenze specifiche nel campo del lavoro, della scuola, dei servizi sociali, dell'identità culturale e religiosa. Non possiamo limitarci a intervenire con meri atti amministrativi, senza indicare formalmente una linea di indirizzo generale sul senso e le modalità della loro partecipazione alla vita civile e sociale della nostra società. Una legge esprime sul piano politico e al massimo livello il volto pubblico di un'amministrazione regionale che intende tradurre in regole e atti gli ideali di giustizia e di progresso che costituiscono l'essenza della sua identità politica. Una legge esprime a livello pubblico le scelte di fondo e gli indirizzi generali della stessa

amministrazione verso i propri cittadini. E trattandosi di una parte rilevante dei cittadini della nostra regione, di una legge c'è bisogno.

Del resto il compito delle regioni in questo campo è quanto mai vasto. Se infatti le norme nazionali e le disposizioni europee stabiliscono le regole generali sulla condizione giuridica degli stranieri, spetta poi alle regioni assicurare nei luoghi di vita l'accesso alle prestazioni sociali, al lavoro, agli alloggi, all'istruzione, ad assicurare cioè tutto quello che è necessario per la conduzione di una vita quotidiana normale. Ed ecco la necessità di intervenire in tutti questi campi. Del resto tutte le regioni italiane lo hanno fatto da tempo. Assieme alla regione Molise siamo rimasti l'unica regione in Italia priva di una legge sulla immigrazione. E se questo potrebbe essere ancora comprensibile per una regione come il Molise, collocata lontano dai flussi migratori, non lo è affatto per una regione come la nostra confinante con altri due stati e terra di transito di continui flussi migratori. E' giunto il tempo di porre fine a questa anomalia.

Della presenza dei cittadini stranieri nella nostra regione deve essere fatta una lettura seria. Un esame approfondito infatti evidenzia aspetti e caratteristiche che sono molto diverse da quella che è la percezione corrente.

La popolazione immigrata residente in Friuli Venezia Giulia al 31 dicembre 2013 (annuario della regione) era di 107.917 persone. La popolazione straniera incide sul totale della popolazione residente per il 9% e rappresenta il 2,3% degli immigrati residenti su tutto il territorio nazionale. La popolazione è così suddivisa nelle varie province: 12.067 persone a Gorizia, 35.129 a Pordenone, 19.163 a Trieste, 41.558 a Udine.

In Friuli Venezia Giulia l'età media della popolazione è di 45,9 anni e il 23,4% ha oltre 65 anni. L'età media degli stranieri residenti è di 32,5 anni. La presenza degli immigrati pertanto aiuta a riequilibrare la struttura per età della popolazione. A causa di un tasso di mortalità superiore a quello di natalità, la crescita naturale della popolazione autoctona è negativa (-3,4 per mille nel 2011, -3,8 nel 2012 e -3,9 nel 2013). La crescita totale si volge al positivo grazie ai tassi di crescita della popolazione immigrata residente (-1,4 per mille nel 2011, +3,3 nel 2012, +6,1 nel 2013).

Per quanto riguarda l'occupazione, secondo l'ultimo Dossier della Fondazione Leone Moressa, sono 53.000 gli occupati stranieri nella nostra regione, il 10,6% del totale, con un gettito fiscale stimabile in circa 160-170 milioni. La gran parte degli occupati risulta impiegata nel settore dei servizi (48,3%), all'interno del quale rientrano l'attività alberghiera e di ristorazione, i servizi alle imprese, il commercio al dettaglio e i servizi alla persona. Particolarmente significativo il dato relativo alle badanti: sono circa 13.000 le persone che svolgono questo lavoro assicurando di fatto una bella fetta del welfare regionale.

Tutto questo a significare che, ad una lettura attenta del fenomeno, la presenza di questi nuovi cittadini si configura a tutti gli effetti come una risorsa per l'intera comunità regionale: è di circa 100 milioni ogni anno infatti l'apporto alle casse delle regioni che gli stessi fanno pervenire in termini di compartecipazione tributaria. Non solo. Si discute sempre sulla necessità di bloccare i flussi migratori attraverso il potenziamento della

cooperazione allo sviluppo verso i paesi di provenienza. Ebbene, mentre la cooperazione nazionale e regionale latitano per mancanza di risorse, i primi ad “aiutarli a casa loro” sono gli stessi immigrati, se è vero come è vero, che ammontano a circa 60 milioni, sempre secondo la Fondazione Moressa, le rimesse che gli immigrati della nostra regione mandano a casa loro ogni anno.

La Proposta di Legge che presentiamo ha avuto un lungo iter di elaborazione. Una prima fase, protrattasi per i primi sei mesi del 2014, ha visto il comitato ristretto della Sesta Commissione audire, in una decina di incontri, oltre cinquanta realtà a diverso titolo impegnate nella gestione del fenomeno immigrazione: assessori comunali, prefetti, sindacati, associazioni, centri culturali, Caritas provinciali, enti di formazione. Si è trattato di un lungo processo partecipativo finalizzato a puntualizzare problemi e metodologie di interventi. Una seconda fase, protrattasi fino a questi giorni, è stata necessaria per condividere le proposte politiche presentate con le realtà del territorio e per mettere a punto un testo corretto dal punto di vista giuridico-formale e adeguato alle capacità operative della regione.

Ne è uscito fuori un testo che è essenziale nei contenuti e snello nella formulazione normativa.

Nell'art. 1 si espongono le finalità della legge e i principi normativi, nazionali ed internazionali cui la stessa si richiama.

Nell'art. 2 si definiscono i destinatari della legge, che sono, di norma, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella nostra regione.

Negli art. dal 3 al numero 8 si definiscono i ruoli delle diverse istituzioni territoriali. La Regione svolge attività di programmazione, regolazione degli interventi attraverso la adozione di un Piano triennale e dei relativi programmi annuali. Gli Enti Locali favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri e la loro partecipazione alla vita sociale. Le associazioni e gli Enti non-profit intervengono nel processo di integrazione in forma diretta o in collaborazione con gli Enti Locali.

Negli art. 9 e 10 si istituisce la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri e se ne definisce la composizione e il funzionamento.

Nell'art. 11 si definiscono le modalità di azione e di intervento della Regione nei confronti dei richiedenti asilo. Essa attualizza le strategie operative definite dal Tavolo di coordinamento regionale del Ministero degli Interni, attraverso un Tavolo regionale sulla protezione internazionale e garantisce il coinvolgimento degli Enti Locali nella predisposizione di un'accoglienza diffusa, condivisa con le comunità regionali. Si definiscono inoltre gli interventi di sostegno per le attività di integrazione svolte principalmente dagli Enti Locali.

Negli art. 12, 13, 14 si puntualizzano le modalità per la lotta alla discriminazione, per le iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine e si assicurano le risorse, sempre agli Enti Locali, per iniziative di tutela dei minori non accompagnati.

Negli articoli successivi sono previsti interventi di settore.

Nell'art. 15 si conferma l'accesso alle prestazioni sociali secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6/2006. Con l'art. 16 si sostiene l'azione dei Comuni nel mettere in piedi servizi territoriali di informazione e consulenza. Con l'art. 17 la Regione promuove e sostiene i luoghi di accoglienza provvisoria per coloro che, appena arrivati, sono privi di alloggio; promuove inoltre le Agenzie Sociali della Casa nel loro lavoro di reperire alloggi nel mercato privato e conferma le regole, per i regolarmente soggiornanti, dell'accesso alla edilizia residenziale pubblica.

Nell'art. 18 sono previsti incentivi alle istituzioni scolastiche e agli Enti locali per interventi finalizzati alla formazione alla cittadinanza italiana e all'apprendimento della lingua italiana per favorire il successo scolastico. Al fine quindi di favorire l'incontro tra soggetti di cultura diversa e la reciproca conoscenza tra le comunità straniere e quelle italiane, con l'art. 19, si favorisce la promozione di iniziative pubbliche e di centri di aggregazione.

Nell'art. 20 viene ribadita, come previsto dalla normativa nazionale, l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini regolarmente presenti e, in casi di emergenza, anche ai non regolari. Si danno quindi direttive in tal senso affinché il servizio venga svolto con efficacia. Di particolare rilievo il monitoraggio della situazione sanitaria e l'organizzazione di servizi di mediazione linguistica e culturale.

Negli art. 21 e 22 si danno indicazioni per favorire rispettivamente l'inserimento lavorativo e l'accesso alla formazione professionale svolta dagli Enti regionali.

Nell'art. 23 si prevede la clausola valutativa.

Per tutte le argomentazioni sopra riportate si auspica in un voto favorevole dell'aula.

CODEGA	MARTINES
CREMASCHI	MARSILIO
ZECCHINON	MORETTI
AGNOLA	ROTELLI
BAGATIN	TRAVANUT
BOEM	UKMAR
DA GIAU	PUSTETTO
GABROVEC	PAVIOTTI
GEROLIN	LAURI
LIVA	GRATTON

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

## CAPO I

## Finalità e destinatari

## Art. 1

*(Principi e finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo i diritti fondamentali della persona secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Regionale, delle norme nazionali, delle convenzioni internazionali ed europee, intende realizzare l'accoglienza solidale e la tutela delle persone migranti presenti sul territorio, orientando la legislazione ai principi di uguaglianza e pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei migranti.

2. In particolare la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in base allo Statuto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), contribuisce all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, dalla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 e dall'insieme della normativa europea in materia di condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea.

3. Con la presente legge la Regione intende garantire la parità di accesso ai servizi, la parità di genere e l'effettivo esercizio dei diritti.

4. In particolare gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;

b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

- c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del welfare e dello sviluppo locale;
- d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;
- e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali, in particolare, le donne e i minori;
- f) la realizzazione di efficaci canali di informazione per assicurare ai cittadini e cittadine stranieri migranti l'informazione sui diritti e doveri previsti dalla legislazione italiana, garantire attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;
- g) la tutela della parità di genere;
- h) la tutela dei minori stranieri con particolare attenzione per quelli non accompagnati;
- i) la promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini e cittadine stranieri migranti per il loro rientro nei Paesi di origine;
- j) la realizzazione di un efficace sistema di monitoraggio del fenomeno migratorio nel territorio regionale al fine di acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge.

## Art. 2

*(Destinatari)*

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i richiedenti asilo e i rifugiati, i titolari di protezione, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati nel territorio della Regione di seguito indicati come cittadini stranieri.
2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche ai cittadini e cittadine dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della normativa statale e regionale.

## Capo II

## Assetto istituzionale e programmazione regionale

## Art. 3

*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione provvede mediante la struttura competente in materia di immigrazione alla programmazione e gestione delle politiche migratorie, curando in tale ambito l'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea al fine di favorire l'integrazione sociale, culturale e civile dei cittadini stranieri.

2. In particolare la Regione provvede a:

a) adottare il Piano triennale degli interventi e i relativi Programmi annuali;

b) promuovere, in raccordo con il governo nazionale, le Prefetture e gli Enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto alla protezione internazionale;

c) erogare contributi per l'attuazione dei diversi interventi previsti dal Programma annuale;

d) curare l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni o enti che svolgono servizi specifici in materia di immigrazione;

e) valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantire nell'intero territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni ed effettuare l'analisi e il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione.

## Art. 4

*(Funzioni degli Enti locali)*

1. Gli Enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative



## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Gli Enti locali, in forma singola o associata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono, con le forme e le modalità indicate nella presente legge, l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri e la loro partecipazione alla vita sociale e, in attuazione del Programma di cui all'articolo 7, curano i servizi indicati all'articolo 15.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 si possono avvalere della collaborazione delle associazioni ed enti di cui all'articolo 5.

## Art. 5

*(Funzione delle associazioni e degli enti)*

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti.

2. A tale fine la Regione sostiene i progetti promossi da enti, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale e assistenziale finalizzate all'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati sulla base degli indirizzi fissati dal Programma di cui all'articolo 7.

## Capo III

## Partecipazione e programmazione

## Art. 6

*(Piano triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati)*

1. Il Piano regionale triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione sociale degli stranieri e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine.

2. Il Piano regionale ha validità triennale e conserva efficacia anche dopo la sua scadenza e fino all'approvazione del successivo Piano.

3. Il Piano regionale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

4. Il Piano prevede l'indizione, almeno una volta ogni tre anni, di una Conferenza regionale sull'immigrazione quale luogo aperto di confronto e di scambio tra cittadini stranieri e cittadini italiani, enti pubblici e privati, organizzazioni del terzo settore, rappresentanze del mondo economico e sindacale.

5. All'attuazione del Piano regionale concorrono gli Enti locali, il sistema regionale di istruzione e formazione, gli enti del Servizio Sanitario regionale, la rete regionale delle strutture socio-assistenziali e dei servizi alla persona, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, gli enti di patronato e di tutela sindacale, le organizzazioni del Terzo settore presenti sul territorio regionale e regolarmente iscritte nei registri nazionali o regionali di riferimento e gli enti senza scopo di lucro con finalità mutualistiche.

## Art. 7

*(Programma annuale)*

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione e previo parere della Commissione consiliare competente, approva il Programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili.

## Art. 8

*(Monitoraggio delle politiche di immigrazione)*

1. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione, avvalendosi del Servizio statistica, cura il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale, in coordinamento con le altre attività di osservatorio promosse dalla Regione.

2. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.

## Art. 9

*(Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini e delle cittadine stranieri)*

1. E' istituita la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri, di seguito Consulta.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano regionale di cui all'articolo 6;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

- b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
- c) avanza proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali attuativi della presente legge;
- d) formula proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
- e) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
- f) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

## Art. 10

*(Costituzione, composizione e funzionamento della Consulta)*

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
  - a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - b) il direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;
  - c) il commissario di governo o suo delegato, previa intesa con lo Stato;
  - d) quattro rappresentanti dei cittadini stranieri, designati dalla Commissione consiliare competente in materia di immigrazione su proposta delle associazioni di cittadini stranieri;
  - e) due rappresentanti designati dalla Commissione consiliare competente in materia di immigrazione su proposta delle associazioni e dagli enti che svolgono attività significativamente nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale;
  - f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei sindacati confederali regionali;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

g) tre rappresentanti degli Enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con lo Stato.

3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti.

4. Il Presidente della Consulta, in riferimento alle tematiche trattate, può invitare alle sedute, senza diritto di voto, dipendenti dell'Amministrazione regionale, rappresentanti di Enti pubblici locali e statali ed esperti in materia di immigrazione.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

6. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita.

7. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore centrale competente in materia di immigrazione.

9. I componenti la Consulta di cui al comma 1, lettere da d) a g), che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta stessa.

## Capo IV

## Interventi per il diritto d'asilo e la tutela

## Art. 11

*(Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla tutela del diritto d'asilo e favorisce l'accoglienza, la protezione legale, l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri).

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

2. A tal fine la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative definite dal Tavolo di coordinamento nazionale oppure regionale del Ministero dell'Interno attraverso il Tavolo istituzionale regionale sulla protezione internazionale, garantendo il costante coinvolgimento degli Enti locali, degli Enti del servizio sanitario regionale e delle realtà associative e del Terzo settore nell'organizzazione, nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un'accoglienza diffusa e inclusiva, condivisa con le comunità, di servizi di mediazione culturale e di tutela contro la tratta e ogni forma di schiavitù.

3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale, sostiene e implementa progetti di integrazione rivolti ai soggetti di cui la comma 1 e finalizzati a promuovere:

- a) l'inserimento delle persone accolte nelle realtà locale;
- b) l'orientamento ai servizi sul territorio;
- c) l'inserimento in programmi di attività di pubblica utilità, sostenendo la copertura assicurativa;
- d) interventi per favorire il dialogo interculturale.

## Art. 12

*(Lotta alla discriminazione)*

1. Il Garante regionale dei diritti della persona, nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), svolge le funzioni di osservazione, monitoraggio e assistenza nei confronti delle persone vittime delle discriminazioni, dirette e indirette, per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di sfruttamento, tratta, riduzione in schiavitù.

## Art. 13

*(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)*

1. La Regione, nell'ambito di programmi, nazionali, comunitari, internazionali o regionali, sostiene e attua, anche in collaborazione con le associazioni di cittadini stranieri, progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Programma annuale.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

## Art. 14

*(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)*

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati la Regione assegna finanziamenti a Enti locali, con risorse del fondo sociale regionale e del fondo nazionale per le politiche sociali, per interventi di accoglienza, di tutela e di inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio regionale.

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi avviati durante la minore età, compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età

## Capo V

## Interventi di settore

## Art. 15

*(Accesso alle prestazioni sociali del sistema integrato dei servizi)*

1. I cittadini italiani e stranieri accedono in condizioni di parità agli interventi di politica sociale secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

## Art. 16

*(Servizi territoriali)*

1. La Regione promuove e sostiene attraverso il Programma annuale l'azione di Comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti e doveri da parte dei cittadini stranieri, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:

a) attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;

b) promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

c) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

- d) attività di raccolta delle segnalazioni relative ad eventuali atti ed episodi di discriminazione al Garante regionale di cui alla legge regionale 9/2014;
- e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori;
- f) supporto e assistenza nella predisposizione delle diverse pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, ai ricongiungimenti familiari, alla cittadinanza italiana e tutto quanto richiesto dalle normative nazionali e internazionali, sulla base di Protocolli operativi con le competenti autorità governative;
- g) servizi di mediazione linguistico-culturale.

## Art. 17

*(Luoghi di accoglienza e accesso all'abitazione)*

1. In attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 la Regione promuove centri di accoglienza e l'accesso ad un'abitazione a favore dei cittadini stranieri immigrati attraverso le seguenti forme di intervento:

a) il sostegno alla gestione di luoghi di accoglienza, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 286/1998;

b) il riconoscimento e il sostegno, attraverso le politiche abitative previste nelle leggi regionali di settore, delle Agenzie sociali per l'abitare inserite nel sistema degli ambiti territoriali, per la realizzazione di azioni volte a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'idonea soluzione abitativa anche attraverso l'istituzione e la gestione di appositi fondi di rotazione e di garanzia, attraverso interventi di gestione immobiliare integrata, nonché volte a favorire la corretta tenuta dell'immobile locato supportando processi di integrazione;

c) il sostegno alla gestione di alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 286/1998.

2. L'accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in proprietà o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolato dalla normativa regionale di settore.

3. Con regolamento sono definiti i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere contributi agli ambiti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

all'articolo 5 per interventi di manutenzione delle strutture, o di arredamento delle stesse, o per il pagamento dei canoni di locazione.

## Art. 18

*(Istruzione e educazione)*

1. Ai minorenni stranieri presenti sul territorio regionale sono garantite, rispetto ai minorenni italiani, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici, nonché agli interventi in materia diritto allo studio.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998 le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

3. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, dell'educazione civica, dei principi giuridici formativi la cittadinanza italiana, la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza.

4. La Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastarne l'abbandono e la dispersione scolastica e comunque qualsiasi forma di discriminazione.

5. A tal fine la Regione concede incentivi alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, agli Enti locali e agli Ambiti territoriali, secondo quanto indicato nel Programma annuale, per la realizzazione di interventi specifici concernenti:

- a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
- b) la conoscenza dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;
- c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
- d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori;
- e) la formazione, l'educazione interculturale e di conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;
- f) la formazione o l'utilizzo di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e/o per il perfezionamento della stessa al fine dello studio delle varie discipline;



## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

- g) l'introduzione e il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;
- h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
- i) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;
- j) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

6. La Regione inoltre concede incentivi per iniziative e interventi rivolti ai cittadini stranieri adulti, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

7. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, con le istituzioni scolastiche e universitarie, gli enti di ricerca favorisce:

a) la stipula di accordi di cooperazione tra università con sede nel territorio regionale e università di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio regionale;

b) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca della Regione.

8. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'ufficio scolastico e le università della Regione.

## Art. 19

*(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)*

1. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale e ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 286/1998, promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e sostiene progetti per:

- a) uso di spazi pubblici in via continuativa o occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
- b) centri di aggregazione;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso tra la comunità locale e i cittadini stranieri immigrati;

d) scambi interculturali e iniziative di incontro finalizzate in particolare alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture;

e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

2. La Regione e gli Enti locali sostengono l'attività dei mediatori culturali rivolta agli enti pubblici, al servizio sanitario regionale, al sistema scolastico regionale. A tal fine la Regione organizza corsi di formazione e di aggiornamento dei mediatori stessi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato che ne certifica le competenze.

## Art. 20

*(Assistenza socio-sanitaria)*

1. Ai cittadini regolarmente presenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998 e sulla base degli accordi Stato - Regioni, sono garantiti i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti, in condizioni di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani.

2. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, in applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 286/1998 e delle indicazioni contenute nell'Accordo Stato - Regioni n. 255, del 20 dicembre 2012, (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome), sono assicurate le prestazioni secondo le norme statali.

3. La Regione provvede:

a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

b) alla predisposizione di proposte e alla realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, nonché di formazione e di aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari e sociali, sulla normativa vigente in tema di accesso ai servizi sanitari per gli stranieri, per un approccio multiculturale e pluridisciplinare ai temi della tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

c) alla riabilitazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture o forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

d) alla protezione, all'assistenza e all'integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza, di tratta oppure di grave sfruttamento;

e) ad assicurare l'organizzazione, presso gli Enti del servizio sanitario regionale e, comunque, presso i principali servizi socio-sanitari, di servizi di mediazione linguistica e culturale e a promuovere la formazione e l'aggiornamento dei mediatori.

4. Nell'ambito dei programmi umanitari la Regione, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, limitatamente ad alcuni progetti appositamente selezionati e alle disponibilità di bilancio, finanzia gli Enti del servizio sanitario regionale a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati con particolare riguardo ai minori provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, in conformità a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, autorizza i ricoveri sulla base di valutazioni cliniche.

## Art. 21

*(Inserimento lavorativo)*

1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. La Regione e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze:

a) favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;

b) sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso al credito e iniziative di supporto alle attività imprenditoriali;

c) individuano i centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.

3. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e autorizzazioni previste dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

4. Con regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni revisionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

## Art. 22

*(Formazione professionale)*

1. I cittadini stranieri immigrati accedono alle iniziative e attività di formazione professionale, di formazione continua, di orientamento, di tirocinio e alle relative iniziative di informazione in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in base alla normativa vigente.

2. A tal fine la Regione estende anche a cittadini immigrati la frequenza di percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli Enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché associazioni ed enti di cui all'articolo 5.

3. La Regione, inoltre, promuove e sostiene, sempre ai fini dell'inserimento lavorativo e del proficuo accesso alle attività di formazione professionale, progetti, definiti anche con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni, che prevedono corsi di formazione per la conoscenza della lingua, della cultura e della legislazione italiana.

4. Al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, la Regione, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, la valorizzazione e il riconoscimento dei titoli e delle professionalità acquisiti nei Paesi di provenienza, nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.

## Art. 23

*(Clausola valutativa)*

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.

3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale triennale.

## Capo VI

## Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

## Art. 24

*(Disciplina transitoria)*

1. In via di prima applicazione e limitatamente all'anno 2016 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il Programma annuale anche in assenza del Piano regionale triennale.

2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, per quelli relativi alla programmazione 2015, continua ad applicarsi la normativa previgente.

## Art. 25

*(Abrogazioni)*

1. I commi dal 21 al 24 e i commi 28 e 29 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2016.

## Art. 26

*(Norme finanziarie)*

Da prevedere quantificazione degli oneri e relative coperture. Fare relazione tecnico-finanziaria

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

## Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

## Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 maggio 2005, n. 90, è il seguente:



## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

## Art. 8

## (Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari)

1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

**Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:

## Art. 6

## (Sistema integrato e prestazioni essenziali)

1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:
  - a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

- b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
  - c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
  - d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
  - e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
  - f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
  - g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
  - h) la promozione dell'istituto dell'affido;
  - i) la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia;
  - j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
  - k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
  - l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.
2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi:
- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
  - b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;
  - c) servizi residenziali e semiresidenziali;
  - d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
  - e) interventi di assistenza economica.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

## Art. 40

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. (abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), L. 30 luglio 2002, n. 189)

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

**Nota all'articolo 19**

- Il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

## Art. 42

(Misure di integrazione sociale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

**Note all'articolo 20**

- Il testo degli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

## Art. 34

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

## Art. 35

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.



## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

## Art. 36

(Ingresso e soggiorno per cure mediche) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

**Note all'articolo 21**

- Il testo degli articoli 21, 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

## Art. 21

(Determinazione dei flussi di ingresso) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in euro 180.759,91 (lire 350 milioni) annui a decorrere dall'anno 1998.

## Art. 22

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) (214) (230)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

[4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.]

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto. ]

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall' articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:  
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;  
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;  
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

## Art. 24

(Lavoro stagionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

## Art. 27

(Ingresso per lavoro in casi particolari) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei



## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall' articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

**Nota all'articolo 25**

- Il testo dell'articolo 9, commi da 21 a 24 e 28 e 29, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 è il seguente:

Art. 9  
(Protezione sociale)

21. In attesa della revisione delle norme regionali vigenti in materia, all'attuazione degli interventi finanziari della Regione nel settore dell'immigrazione si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui ai commi seguenti.

22. È istituito nel bilancio regionale il <<Fondo per gli interventi in materia di immigrazione>>, articolato in distinti capitoli di spesa, cui affluiscono, rispettivamente, risorse di fonte regionale e risorse di fonte statale.

23. Il Fondo di cui al comma 22 è utilizzato per il finanziamento degli interventi realizzati dall'Amministrazione regionale, nonché da parte di enti locali, ivi comprese le aziende sanitarie locali e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, e associazioni e organismi senza fine di lucro e dalle università e istituzioni scolastiche statali e paritarie, sulla base di un programma annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di immigrazione, previo parere della Commissione consiliare competente. La Commissione si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

23 bis. All'attuazione dei trasferimenti finanziari previsti dal programma a favore dei soggetti individuati al comma 23, si provvede in conformità degli indirizzi, dei criteri e delle modalità definiti nel programma stesso.

24. All'attuazione dei procedimenti amministrativi in corso avviati sulla base dei bandi già emanati per il corrente anno ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2006, n. 0319/Pres. (Attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei capi III e IV della legge regionale 5/2005), si provvede sulla base delle disposizioni del medesimo regolamento. È altresì autorizzata la prosecuzione dei procedimenti avviati sulla base di norme statali che prevedono la partecipazione finanziaria regionale a progetti promossi da specifiche disposizioni ministeriali.

- omissis -

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

*<<Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati>>*

28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 continuano a fare carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.